REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA

SEZIONE QUARTA CIVILE

Composta dai Signori Magistrati

Dott. Giovanni CALLEGARIN Presidente

Dott. Mauro BELLANO Consigliere

Dott. Lisa MICOCHERO Consigliere est.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 1763 del Ruolo Generale dell'anno 2015

TRA

, (C.F.),

rappresentato e difeso dall'Avv.to ZAMBONI SARA BENEDETTA e dall'Avv.to SARACCO UMBERTO ( ) VIALE VITTORIO VENETO 10 TREVISO;

e con domicilio eletto in VIA MADERNA 7 VENEZIA MESTRE

PARTE APPELLANTE

CONTRO

, (C.F.), contumace

- GIA'

, (C.F.),

rappresentata e difesa dall'Avv.to MIOTTO GIAMPAOLO e dall'Avv.to e con domicilio eletto in VICOLO XX SETTEMBRE 1 TREVISO

PARTI APPELLATE

Firmato Da: MICOCHERO LISA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: fc50f9aa7ac4339a569e8cf70616037
Firmato Da: CALLEGARIN GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 50c5320e11e07024d9c107336df8c12f

Oggetto: appello avverso la sentenza n.659/15 del Tribunale di Treviso.

CONCLUSIONI

Per parte appellante:

Nel merito: dichiarata l'ammissibilità e la procedibilità dell'appello, così come proposto, accertate le ragioni di diritto su cui il presente appello è basato, per l'effetto riformarsi la sentenza impugnata e statuire che l'importo dovuto a titolo di risarcimento del danno per la perdita di capacità lavorativa specifica è pari a 409.000,00 euro, o per la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali frattanto maturati alla data del presente appello, nonché gli interessi moratori ex D.lgs 231/02 dalla data della domanda al dì del saldo.

In via subordinata, laddove si ritenesse corretta l'adozione del criterio in via equitativa, integrare il calcolo come descritto al punto n.2 e riconoscersi 146.235,42 euro, quale danno da perdita di capacità lavorativa specifica.

In ogni caso, spese di lite dei due gradi di giudizio interamente rifuse.

In via istruttoria: si insiste per l'ammissione alla prova per testimoni.

Per parte appellata

Nel merito: ogni diversa o contraria istanza disattesa, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello rigettare l'appello proposto dal sig. , perché infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermarsi la

Firmato Da: MICOCHIERO LISA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: fc50f9aa7ac4339a569e8cf70616037
Firmato Da: CALLEGARIN GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 50c5320e11e07024d9c107336df8c12f

sentenza n. 659/2015 del Tribunale di Treviso; con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi

In via istruttoria: riservata ogni ulteriore istanza e produzione istruttoria, si chiede il rigetti della prova testimoniale riproposta dall'appellante nel presente grado, in quanto inammissibile.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione regolarmente notificato Corbanese Alessandro conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Treviso, e (ora) esponendo che, in data 5.08.2009, mentre stava percorrendo la SS 13 Pontebbana in sella al proprio motociclo, giunto in località Susegana (TV), era entrato in collisione con un'autovettura proveniente dall'opposto senso di marcia, di proprietà di , il quale, nel compiere una manovra di svolta a sinistra, aveva omesso di concedergli da dovuta precedenza; che a seguito dell'impatto aveva riportato gravi lesioni; che la responsabilità del sinistro doveva ascriversi esclusivamente al Pianelli.

Ciò premesso evocava in giudizio e (ora), per sentirli condannare, in solido, al risarcimento dei danni subiti.

Con comparsa di costituzione e risposta si costituivano in giudizio e , contestando esclusivamente il quantum della pretesa risarcitoria dedotta da controparte. Precisavano di aver già corrisposto a Corbanese la

Firmato Da: MICOCHERO LISA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: fc50f9aa7ac4339a569e8cf70616037
Firmato Da: CALLEGARIN GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 50c5320e11e07024d9c107336df8c12f

somma di 200.000,00 euro a titolo di risarcimento del danno derivato dal sinistro, che ritenevano satisfattiva.

Con sentenza n. 659/15 il Tribunale di Treviso accoglieva la domanda dell'attore, condannando e , in solido tra loro, al versamento in favore di della somma di 162.795,00 euro quale residuo dovuto, detratto l'acconto di 200.000,00 euro già percepito dall'attore; condannava inoltre e alla rifusione delle spese di lite in favore di . In particolare il Giudice di prime cure, sulla base delle risultanze della CTU medico-legale, condivise dai consulenti tecnici di parte, accertava le lesioni riportate dal in conseguenza del sinistro de quo e liquidava a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, comprensivo di danno biologico permanente personalizzato e di danno biologico temporaneo, la somma di 328.155,00 euro, nonché, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, costituito dalle spese mediche, la somma di 34.680,00 euro.

Con riferimento alla voce di danno patrimoniale relativo al danno da perdita della capacità lavorativa specifica, il Tribunale di Treviso, accertata l'impossibilità di ricostruire il reddito del Corbanese - che non aveva prodotto in giudizio alcuna dichiarazione dei redditi - liquidava il relativo danno in 17.492,28 euro, utilizzando il criterio sussidiario di cui al terzo comma dell'art. 137 D.lgs.

Firmato Da: MICOCHERO LISA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: fc50f9aa7ac4339a569e8cf70616037
Firmato Da: CALLEGARIN GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 50c5320e11e07024d9c107336df8c12f

209/05 moltiplicato per il coefficiente di inabilità riconosciuta dal CTU (50%). Successivamente, dichiarava tale somma non dovuta dai convenuti al in quanto già integralmente soddisfatta dal versamento dell'assegno di invalidità corrisposto dall' all'attore, pari a 224.492,47 euro.

Avverso detta sentenza proponeva appello, avanti a questa Corte, censurando, con unico motivo di gravame, l'errata liquidazione della ridotta capacità lavorativa specifica. Evidenziava che il reddito del avrebbe potuto essere ricostruito attraverso i documenti prodotti in giudizio, i quali evidenziavano come l'appellante, nel periodo ricompreso tra il 2007 e il 2009, fosse impiegato come operaio di quinto livello, con ultima busta paga di circa 3.500,00 euro lordi, elementi di prova che avrebbero potuto essere confermati dalla prova per testimoni dedotta, in questa sede riproposta.

Sottolineava inoltre che il Tribunale di Treviso non aveva correttamente applicato la formula per la liquidazione della perdita di capacità lavorativa specifica (reddito x percentuale di inabilità riconosciuta x coefficiente di età determinato dalle tabelle per la costituzione di rendite vitalizie immediate : 100) essendosi fermato alla prima operazione algebrica prevista dalla stessa.

Si costituiva l'appellato (già) chiedendo il rigetto del gravame. invece rimaneva contumace.

Firmato Da: MICOCHERO LISA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: fc50f8aa7ac4339a569e8cf7061603 7
Firmato Da: CALLEGARIN GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 50c5320e11e07024d9c107336df8c12f

Precisate dalle parti le conclusioni come in epigrafe, la Corte si riservava la decisione all'esito dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c..

L'appello proposto deve essere respinto con conseguente conferma della sentenza impugnata.

Va innanzi tutto rilevato che il Corbanese, al momento del sinistro, era disoccupato. Egli ha dimesso in atti solo sei buste paga relative agli anni 2007 e 2008, senza produrre alcuna dichiarazione dei redditi o CUD da cui evincere con sufficiente certezza che questi godesse in maniera continuativa ed effettiva di un reddito da lavoro effettivamente percepito. Il richiamo infatti all'ultima busta paga, effettuato dall'appellante, in assenza di ulteriori elementi di prova, non risulta essere sufficiente, in quanto non rappresentativo, in termini di adeguata verosimiglianza, di un reddito non sporadico percepito dal . In tal senso non risultano né ammissibili (in quanto eccessivamente generici), né rilevanti (in quanto nulla dicono sul reddito percepito) i capitoli di prova testimoniale dedotti dall'appellante.

Risulta pertanto corretto il ricorso, fatto dal primo Giudice, al criterio sussidiario di cui al comma III dell'art. 137 del D.lg. n. 209/05, in quanto il giudice non aveva sufficienti elementi per determinare con certezza che il percepisse, prima del licenziamento, un reddito da lavoro continuativo ed il suo ammontare.

Firmato Da: MICOCHERO LISA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: fc50f9aa7ac4339a569e8cf70616037
Firmato Da: CALLEGARIN GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 50c5320e11e07024d9c107336df8c12f

Va infatti ricordato che la liquidazione del danno patrimoniale da incapacità lavorativa, patito in conseguenza di un sinistro stradale da un soggetto percettore di reddito da lavoro, deve avvenire ponendo a base del calcolo il reddito effettivamente perduto dalla vittima, e non il triplo della pensione sociale. Il ricorso a tale ultimo criterio, ai sensi dell'art. 137 cod. ass., può essere consentito solo quando il giudice di merito accerti, con valutazione di fatto non sindacabile in sede di legittimità, che la vittima al momento dell'infortunio godeva sì un reddito, ma questo era talmente modesto o sporadico da rendere la vittima sostanzialmente equiparabile ad un disoccupato (Cass. ord. n. 8896/16).

Con riguardo al secondo motivo di gravame, riguardante l'errato calcolo dell'importo dovuto al sulla base del criterio del "triplo della pensione sociale", va osservato che, se anche fosse corretto il conteggio operato dell'appellante, comunque la somma versata dall' risulta superiore all'importo richiesto, con conseguente conferma del rigetto della domanda risarcitoria, sicchè l'esame del motivo di gravame risulta ultroneo.

Le spese di lite del grado di vanno poste a carico dell'appellante stante la sua soccombenza.

L'appellante è poi tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, co.1 quater, del Testo Unico Spese di Giustizia n. 115/02,

Firmato Da: MICOCHERO LISA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: fc50f9aa7ac4339a569e8cf70616037
Firmato Da: CALLEGARIN GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 50c5320e11e07024d9c107336df8c12f

così come modificato dalla legge di stabilità del 2013, co.1..

P.Q.M.

La Corte di Appello di Venezia, definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti di (già) e , così decide:

- Rigetta il proposto appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 659/15 del Tribunale di Treviso;
- Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado in favore di che liquida in 3.200,00 euro per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge;
- L'appellante va dichiarato tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, co.1 quater, del Testo Unico Spese di Giustizia n. 115/02, così come modificato dalla legge di stabilità del 2013, co.1..

Venezia, 14 febbraio 2018

Il Presidente — Dott. Giovanni Callegarin

Il Consigliere est. — Dott. Lisa Micochero

Firmato Da: MICOCHERO LISA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: fc50f9aa7ac4339a569e8cf70616037
Firmato Da: CALLEGARIN GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 50c5320e11e07024d9c107336df8c12f